Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

## Art. 27

*(Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici)*

**1.** I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:

**a)** Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;

**b)** Unione di Comuni;

**c)** Comune capoluogo;

**d)** Comunità montana;

**e)** Città metropolitana;

**f)** Provincia.

**2.** La convenzione di cui al comma 1 contiene le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti urbanistici.